

## CLEMENTE PP. XIV

### *PER MEMORIA PERPETUA DEL FATTO*<sup>1</sup>

Il nostro Signore, e Redentore GESU' CRISTO prenunziato già dal Profeta Principe di pace, il che venendo egli in questo Mondo diede a conoscere annunziandola prima a'pastori per mezzo degli Angioli, e in fine da se medesimo prima d'ascendere al Cielo lasciandola per ben due volte a'suoi Discepoli; allora egli ebbe riconciliate con Dio Padre le cose tutte, avendo per mezzo del sangue, ch'egli sparse sopra la Croce, pacificato tutto ciò che è sì in terra, che in Cielo, diede eziandio agli Apostoli il ministero della riconciliazione, e pose in essi la parola della riconciliazione, acciocchè esercitando essi l'ufizio di Legati per Cristo, che è Dio non di dissensione, ma di pace e di dilezione, annunziassero a tutto il Mondo la pace, e indirizzassero le fatiche, e le diligenze loro principalmente a far sì, che tutti i generati in Cristo sollecciti fossero di conservare l'unità del medesimo spirito per mezzo del vincolo della pace, essendo tutti un corpo e uno spirito, siccome tutti sono chiamati alla stessa speranza, alla quale però mai non si giugne, se verso la medesima non si corre, come dice s. Gregorio Magno, uniti di cuore co'prossimi.

Subito che noi, senz'alcun nostro merito, innalzati fummo a questa Sede di Pietro, ci richiamammo alla memoria questa stessa parola, e questo ministero della riconciliazione, che a noi in modo più particolare è stato da Dio commesso; l'abbiamo avuto giorno e notte davanti agli occhi; e portandolo profondissimamente scolpito nel cuore, ci siamo sforzati per quanto abbiamo potuto di soddisfarvi, implorando del continovo l'aiuto di Dio, acciocchè egli si degnasse d'infondere in noi e in tutta la greggia del Signore pensieri, e consigli di pace; e di aprirci una strada sicurissima e stabilissima per conseguirla. Anzi sapendo noi benissimo, che siamo stati per divina disposizione stabiliti sopra le nazioni e sopra i regni, acciocchè nel coltivare la vigna del Signore degli eserciti, e nel conservare l'edifizio della cristiana Religione, di cui Cristo è la pietra angolare, svelliamo, e distruggiamo, e disperdiamo, e dissipiamo, e edificiamo, e piantiamo, perciò abbiamo sempre avuto quest'animo, e questa volontà costante, che siccome abbiamo creduto di non dovere per la quiete, e la tranquillità della cristiana Repubblica tralasciar nulla di ciò, che fosse comechessia opportuno per piantare, e per edificare; così, richiedendolo il medesimo vincolo della scambievole carità, fossimo egualmente pronti e preparati a svellere e distruggere qualunque cosa, che a noi fosse anche giocondissima e gratissima, e di cui non potessimo essere privi senza molestia somma, e sommo dolore del nostro animo.

Non si può certamente dubitare, che tra le cose, che sommamente conferiscono a procurare il bene, e la felicità della cattolica Repubblica, non si debba quasi dare il primo luogo agli Ordini Regolari, da' quali in ogni età è largamente derivato in tutta la Chiesa di Cristo ornamento, ajuto, e utilità. E perciò quella Sede Apostolica non solo gli ha approvati, e sostenuti co'suoi auspizj; ma gli ha di più arricchiti di benefizj, di esenzioni, di privilegj, e di facoltà, acciocchè quindi prendessero motivo di vie più eccitarsi e infiammarsi a coltivare la pietà, e la religione, a ben formare con le parole con gli esempj i costumi de'popoli; e a conservare e confermare tra'Fedeli l'unità della Fede. Ma quando la cosa s'è ridotta a segno, che da alcuni Ordini Regolari il popolo cristiano o non ritareva più que'copiosi frutti, e que'desiderabili vantaggi; pe' quali erano stati da principio instituiti; ovvero ch'essi sembravano essergli piuttosto di danno, e divenuti atti a turbare anzi che a procurare la tranquillità de'popoli; allora questa medesima Sede Apostolica, che aveva prima impiegata l'opera sua, e interposta la sua autorità per piantarli, non ha di poi avuta difficoltà o di munirli di nuove leggi, o di richiamarli al primiero fevero tenor di vita, o anche di svellerli e dissiparli affatto.

---

<sup>11</sup> *Dominus ac Redemptor noster*, Roma, ex Typographia Rev. Cam. Apostolicae, 1773.

Per questo motivo appunto il Papa Innocenzo III nostro Predecessore, avendo conosciuto, che la troppa diversità degli Ordini Regolari induceva nella Chiesa di Dio una grave confusione, fece nel quarto generale Concilio Lateranense fermo divieto, che nessuno più in avvenire inventasse nuova religione, ma che chiunque volesse appigliarsi allo stato religioso, lo facesse in una delle religioni già approvate: e inoltre decretò, che chi volesse fondare una nuova casa religiosa, adottasse una delle regole, e degli Istituti approvati. Donde ne seguì, che non fosse in veruna maniera lecito d'instituire una nuova religione senza speciale licenza del Romano Pontefice; e ciò con ragione: Perocchè fondandosi le nuove Congregazioni per motivo di una maggiore perfezione, si dee prima da quest'Apostolica Sede esaminare, e diligentemente considerare la maniera di vivere, che in esse s'ha da tenere; acciocchè sotto specie di un ben maggiore, e di una vita più santa non nascano nella Chiesa di Dio moltissimi inconvenienti, e forse anche moltissimi mali.

Quantunque però queste cose fossero con provvido accorgimento stabilite da Innocenzo III. nostro Predecessore; tuttavia fu di poi, non solo per l'iniportuno avido desiderio di chi chiedeva, estorta dalla Sede Apostolica l'approvazione di alcuni Ordini Regolari; ma di più la prosuntuosa temerità di alcuni inventò una per così dire sfrenata moltitudine particolarmente d'Ordini mendicanti. Le quali cose essendo state pienamente conosciute dal Papa Greg. X. nostro Predecessore, per opporre al male un pronto rimedio, avendo rinnovata nel generale Concilio di Lione la Costituzione dell'istesso Innocenzo III. suo Predecessore, più severamente vietò, che nessuno in avvenire inventasse un nuovo Ordine, o una nuova Religione, o prendesse l'abito di una nuova Religione. Proibì poi in perpetuo tutte generalmente le Religioni, e gli Ordini mendicanti introdotti dopo il quarto Concilio Lateranense, i quali non avevano meritata la conferma della Sede Apostolica. Quelli poi, che dalla medesima Sede Apostolica erano stati confermati, ordinò che sussistessero nella seguente maniera: cioè, che coloro, i quali avevano professato in quegli Ordini vi potessero rimaner, se volevano, sì però che in avvenire non vi ammettessero alcuno alla professione; che non acquistassero alcuna nuova casa, o alcun altro luogo; e che non potessero, senza speciale licenza dell'istessa santa Sede, alienare le case, o i luoghi, che avevano. Perocchè egli riservò tutte queste cose alla disposizione della Sede Apostolica, per convertirle in sussidio di Terra santa, o de'poveri, o in altri usi pii da destinarsi dagli Ordinarj de'luoghi, o da coloro, cui la stessa santa Sede ne avesse data la commissione. Proibì inoltre alle persone degl'istessi Ordini di esercitare l'ufizio di predicare, e di ascoltare le confessioni degli estranei, e anche di seppellire i morti. Dichiarò però, che non erano in questa Costituzione compresi gli Ordini de'Predicatori, e de'Minori, perché l'evidente utilità, che da essi ridondava alla Chiesa universale, abbastanza attestava, che erano approvati. Volle di più, che gli Ordini degli Eremiti di s. Agostino, e de'Carmelitani rimanessero pienamente nello stato, in cui erano, perché l'istituzione loro era anteriore al suddetto generale Concilio Lateranense. Finalmente concedè alle persone particolari di quegli Ordini, a'quali questa Costituzione si estendeva, una generale licenza di passare agli altri Ordini approvati, sì però, che niun Ordine ad un altr'Ordine, e niun Convento od atro Convento si trasferisse interamente, e con tutti i suoi luoghi, senza averne prima ottenuta dalla Sede Apostolica una special permissione.

Sulle stesse pedate secondo le circostanze de'tempi hanno insistito gli altri Romani Pontefici nostri Predecessori, de'quali tutti lunga cosa farebbe il riportare i decreti. Tra gli altri però Papa Clem. V. parimente nostro Predecessore con sue Lettere spedite sotto il piombo a'due di Maggio dell'anno dell'Incarnazione del Signore 1312. sopprese, e totalmente estinse l'Ordine militare detto de'Templari, quantunque fosse stato legittimamente confermato, e in altro tempo fosse stato sì benemerito della cristiana Repubblica, che dalla Sede Apostolica era stato arricchito d'insigni benefizj, privilegj, facoltà, esenzioni, e licenze; Clemente V., dico, lo sopprese, e l'estinse per la sua universale diffamazione; tuttochè il Concilio di Vienna, a cui

egli commesso aveva l'esame di questo affare, avesse giudicato d'astenersi dal pronunciare sopra di esso una formale, e definitiva sentenza.

S. Pio V. similmente nostro Predecessore, la cui insigne santità piamente onora e venera la Chiesa cattolica, estinse, e totalmente abolì l'Ordine regolare de'Frati Umiliati, anteriore al Concilio Lateranense, e approvato dalla fel. mem. Innocenzo III. Onorio III. Gregorio IX. e Niccolò V. Romani Pontefici similmente nostri Predecessori, perché per la disubbidienza d'essi Frati a'Decreti Apostolici, per le discordie nate tra loro, e con gli estranei, non davano alcun segno, che fosse per fiorire tra loro la virtù; e perché alcuni dello stess'Ordine avevano iniquamente cospirato per uccidere s. Carlo Borromeo Cardinale della S. R. C. Protettore e Visitatore Apostolico del detto Ordine.

Urbano VIII. di onorevole memoria parimente nostro Predecessore con sue Lettere spedite in simil forma di Breve sotto il dì 6. Febbraio del 1625. sopprese in perpetuo ed estinse la Congregazione de'Frati Conventuali Riformati dalla fel. mem. di Papa Sisto V. similmente nostro Predecessore solennemente approvata, e ornata di molti benefizj, e favori, perché da'detti Frati non si videro nascere nella Chiesa di Dio quegli spirituali frutti, che si conveniva, ma piuttosto molte differenze insorsero tra essi Frati Conventuali Riformati, e i Frati Conventuali non riformati: concedè e assegnò all'Ordine de'Frati Minori Conventuali di s. Francesco le Case, i Conventi, i luoghi, la suppellettile, i beni, le cose, le azioni, e le ragioni alla mentovata Congregazione spettanti, toltane solamente la Casa di Napoli, e quella detta di s. Antonio di Padova in Roma, la quale applicò e incorporò alla Camera Apostolica; e riservolla alla disposizione sua, e de'successori suoi: e a'Frati finalmente della suddetta Congregazione estinta permise di far passaggio a'Frati di s. Francesco Cappuccini, ovvero a quelli detti dell'Osservanza.

L'istesso Urbano VIII. con altre sue Lettere parimente in forma di Breve spedite sotto il dì 2. di Dicembre del 1643. sopprese in perpetuo, estinse, e abolì l'Ordine Regolare de'Santi Ambrogio, e Barnaba al Bosco; e soggettò i Regolari del medesimo Ordine soppresso alla giurisdizione, e correzione degli Ordinarj de'luoghi; e concedè a'suddetti Regolari la licenza di trasferirsi ad altri Ordini Regolari dalla Sede Apostolica approvati. La qual soppressione fu poi con Lettere spedite sotto il piombo alle Calende d'Aprile dell'anno del'Incarnazione del del Signore 1645. solennemente confermata da Papa Innocenzio X. di onorevole memoria anch'esso nostro Predecessore, il quale inoltre secolarizzò, e dichiarò che in avvenire sarebbero secolari i Benefizj, le Case, e i Monasterj dell'Ordine suddetto.

E l'istesso Innocenzio X. nostro Predecessore con sue lettere in simil forma di Breve spedite sotto il dì 16. di Marzo del 1645., pe'gravi disturbi eccitati tra i Regolari dell'Ordine de'Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, quantunque quell'Ordine dopo un preventivo maturo esame fosse stato da Papa Gregorio XV. nostro Predecessore solennemente approvato, ridusse il mentovato Ordine a semplice Congregazione, senza alcun voto, a somiglianza dell'Istituto della Congregazione de'Prete secolari dell'Oratorio nella Chiesa detta di santa Maria in Vallicella, di S. Filippo Neri di Roma: concedè a'Regolari del mentovato Ordine così ridotto, di passare a qualsivoglia altra Religione approvata: proibì l'ammettere Novizi, e il far professione a quei, ch'erano già stati ammessi: e finalmente trasferì interamente negli Ordinarj de'luoghi, la superiorità, e la giurisdizione, che risedeva nel Ministro generale, ne'Visitatori, e negli altri Superiori: le quali cose tutte ebbero per alcuni anni il loro effetto, fino a tanto che finalmente questa Sede Apostolica, conosciuta l'utilità di quell'Istituto, lo richiamò alla primiera forma de'voti solenni, e lo ridusse allo stato di un perfetto Ordine Regolare.

Con simili Lettere in forma di Breve spedite sotto il dì 29. d'Ottobre del 1650. l'istesso Innocenzio X. nostro Predecessore interamente sopprese l'ordine di s. Basilio degli Armeni, per le discordie, e le dissensioni, che v'eran nate: soggettò i Regolari del suddetto Ordine soppresso, in abito di Prete secolari, alla giurisdizione, e obbedienza degli Ordinarj de'luoghi

avendo a' medesimi assegnato un congruo sostentamento sull'entrate de' Conventi soppressi: e a loro pure concedè la facultà di passare a qualunque religione approvata.

Similmente l'istesso Innocenzio X. nostro Predecessore, avendo osservato, che niun frutto spirituale sperar si poteva nella Chiesa dalla Congregazione regolare de' Preti del Buon Gesù, con altre sue lettere nella suddetta forma di Breve spedite sotto il dì 22. di Giugno del 1651. estinse in perpetuo la mentovata Congregazione: soggettò i Regolari della medesima alla giurisdizione degli Ordinarj de' luoghi, avendo assegnato loro un congruo sostentamento sull'entrate della soppressa Congregazione; e avendo loro data facultà di passare a qualunque Ordine regolare approvato: e all'arbitrio suo riservò l'applicazione de' Beni della medesima Congregazione in altri usi pii.

In fine il Papa Clemente IX. di felice memoria, parimente nostro Predecessore, avendo considerato, che i tre Ordini Regolari, cioè quello de' Canonici Regolari detti di S. Giorgio in Alga, quello de' Girolamini di Fiesole, e quello finalmente de' Gesuati istituiti da S. Giovanni Colombini; poco o niun utile e vantaggio recavano al popolo cristiano; né v'era luogo a sperare, che fossero mai per recarne; prese la risoluzione di sopprimerli, e di estinguerli, e la mandò a effetto con sue lettere in simil forma di Breve spedite sotto il dì 6. di Dicembre del 1668. e i beni, e l'entrate loro, ch'erano assai ragguardevoli, volle, ad istanza della Repubblica di Venezia, che s'impigassero in quelle spese, cui si doveva necessariamente soggiacere, per sostenere la guerra di Creta contro i Turchi.

Nel decretar poi, e nell'effettuare tutte queste cose, i nostri Predecessori hanno sempre giudicato meglio di usare quella prudentissima maniera di fare, la quale hanno creduta la più opportuna a chiudere ogni adito alle contese, e a rimuovere qualunque discordia, o spirito di partito. Quindi è, che, messa da parte quella molesta e fastidiosa maniera, che tener si suole nell'istituire i giudizj forensi, e seguendo essi unicamente le leggi della prudenza, con quella pienezza di podestà, che è stata loro amplissimamente conceduta, come a Vicarj di Cristo in terra, e come a supremi regolatori della cristiana Repubblica; hanno procurato di terminare tutto l'affare, senza che dessero agli Ordini regolari destinati alla soppressione licenza, e facultà di sperimentare le loro ragioni; e di respingere le gravissime accuse, o di rimuovere i motivi, ond'essi erano indotti a prendere una sì fatta risoluzione.

Noi adunque avendo davanti agli occhi questi ed altri esempli di gravissimo peso, e di somma autorità presso tutti, e nudrendo insieme un'ardentissima brama, di procedere con animo coraggioso, e a piè sicuro nella deliberazione, che quì sotto manifesteremo, non abbiamo tralasciata veruna diligenza e ricerca per minutamente investigare tutto ciò, che riguarda l'origine, il progresso, e lo stato presente dell'Ordine regolare, volgarmente detto della Compagnia di Gesù: e quindi siamo venuti in cognizione, ch'esso fu dal suo santo Fondatore istituito per procurare la salute delle anime, la conversione degli Eretici, e massime degl'Infedeli, e finalmente il maggiore accrescimento della pietà e della Religione, e che per più facilmente e più felicemente ottenere questo desideratissimo fine, il medesimo Ordine fu consecrato a Dio con uno strettissimo voto di povertà evangelica sì in comune, che in particolare, eccettuati solamente i Collegj degli Studj, o delle scienze, a' quali fu data facultà, e permissione di posseder rendite, in maniera però che di esse nulla si potesse mai spendere o impiegare in vantaggio, utile e uso della stessa Compagnia.

Con queste e con altre santissime leggi fu da principio approvata la Compagnia di Gesù da PP. Paolo III. di onor. mem. nostro Predecessore con Lettere spedite sotto il piombo in data del quinto giorno avanti le Calende d'Ottobre dell'anno dell'Incarnazione del Signore 1540. e dal medesimo fu conceduta alla Compagnia la facultà di formare le leggi, e gli statuti, onde stabilmente si provvedesse alla di lei sicurezza, e salvezza, e al di lei governo. E quantunque l'istesso nostro Predecessore Paolo avesse da principio ristretta la medesima Società dentro gli angustissimi limiti di soli sessanta Alunni: tuttavia con altre sue Lettere parimente sotto il piombo spedite il giorno avanti le Calende di Marzo dell'anno dell'Incarnazione del Signore

1543. diede luogo nella Società a tutti coloro, che da' regolatori della medesima si fosse creduto opportuno, o necessario di ricevervi. Indi nell'anno 1549. l'istesso Paolo nostro Predecessore con altre sue Lettere in forma di Breve spedite il dì 15. Novembre diede alla mentovata Compagnia amplissimi privilegi, e tra questi uno fu, ch'ei volle e comandò, che l'indulto da lui prima conceduto a' Prepositi generali della suddetta Compagnia d'ammettere venti Sacerdoti in qualità di Coadjutori spirituali, e di far loro parte delle facoltà, delle grazie, e dell'autorità, che si godono dagl'istessi Socj professi, si estendesse senza limitazione, e senza determinazione di numero, a chiunque altro sarebbe da' medesimi Prepositi generali giudicato idoneo; e inoltre egli esentò e tolse la stessa Società, e tutti i Socj della medesima, e le persone, e i beni loro di qualunque sorta da ogni superiorità, giurisdizione, e correzione qualsivoglia Ordinario, e li prese sotto la protezione sua, e della Sede Apostolica.

Né minore fu la liberalità e la munificenza degli altri nostri Predecessori verso la medesima Società. Perocchè apparisce che da Giulio III. Paolo IV. Pio IV. e V. Gregorio XIII. Sisto V. Gregorio XIV. Clemente VIII. Paolo V. Leone XI. Gregorio XV. Urbano VIII. di ven. mem. e da altri Romani Pontefici, furono o confermati i privilegi dati già alla medesima Società, o ampliati con nuove giunte, o apertissimamente dichiarati. Dallo stesso tenore però, e dalle parole medesime delle Costituzione Apostoliche chiaramente si raccoglie, che sino quasi dal principio della medesima Società vi germogliarono varj semi di discordie e di emulazioni non solo tra gli stessi Socj, ma ancora con gli altri Ordini Regolari, col Clero secolare, con le Accademie, con le Università, colle pubbliche Scuole delle scienze, e sino con gl'istessi Principi, ne' dominj de' quali la Società era stata ricevuta: e che queste contese e discordie ora furono eccitate sopra l'indole e la natura de' voti, sul tempo d'ammettere i Socj a' voti, sulla facoltà di mandar fuori della compagnia i Socj, sul promuovere gl'istessi Socj agli Ordini sacri senza congrua, e senza i voti solenni contro i decreti del Concilio di Trento, e della santa memoria di Papa Pio V. nostro Predecessore: ora sulla podestà assoluta, che il Preposito generale della medesima Società si arrogava, e su diverse altre cose risguardanti il governo dell'istessa Compagnia: ora su varj capi di dottrina, sulle scuole, sulle esenzioni, e i privilegi, che gli Ordinarj de' luoghi, e altre persone costituite in dignità ecclesiastica, o secolare pretendevano esser nocivi alla giurisdizione, e a' diritti loro: e finalmente non mancarono accuse gravissime contro de' medesimi Socj, le quali non poco sturbarono la pace e la tranquillità della Repubblica Cristiana.

Quindi nacquero molte querele contro la Società, le quali appoggiate eziandio dall'autorità, e dalle relazioni d'alcuni Principi furono portate davanti a Paolo IV., Pio V., e Sisto V. di ven. mem. nostri Predecessori. Tra questi vi fu chiara memoria del Re Cattolico della Spagna Filippo II., il quale fece rappresentare al suddetto nostro Predecessore Sisto V. sì le gravissime ragioni, ond'egli era mosso, sì i clamori, che gli erano stati fatti dagl'Inquisitori di Spagna contro gli smoderati privilegi, e contro la forma del governo della Società, e i capi delle contese confermati da alcuni uomini eziandio della stessa Società per la dottrina, e per la pietà ragguardevolissimi; e trattò col medesimo acciochè decretasse e commettesse una Visita Apostolica della Società.

Acconsentì il medesimo Predecessor nostro Sisto alle richieste e alle premure del mentovato Re Filippo, avendo conosciuto, ch'esse erano appoggiate a una somma equità, onde scelse per l'ufizio di Visitatore un Vescovo universalmente lodato per la virtù, e per la dottrina, e inoltre destinò una Congregazione d'alcuni Cardinali della S. R. C., i quali diligentemente attendessero al compimento di questo affare. Ma essendo stato colto da immatura morte il suddetto Sisto nostro Predecessore, la salutare risoluzione da lui presa svanì, e non ebbe effetto alcuno. Innalzato poi al più sublime grado dell'Apostolato Papa Gregorio XIV. di felice mem. questi con sue lettere sotto il piombo spedite il quarto giorno avanti le Calende di Luglio dell'anno della Incarnaz. del Signore 1591. nuovamente approvò nella più ampia forma l'istituto della Società; e comandò che saldi e fermi fossero tutti i privilegi da' Predecessori suoi conferiti alla

medesima Società, e sopra tutti quello, in cui era stato ordinato, che si potessero mandar fuori della Compagnia e licenziare i Socj, senz'usare alcuna forma giudiziale, senza premettere inquisizione alcuna, senza fare Atti di alcuna sorta, senza osservare né alcun ordine giudiziale, né alcun termine, eziandio di quelli che sono sostanziali, ma conosciuta la sola verità del fatto, e avuta ragione della colpa, ovvero anche della sola causa ragionevole, delle persone, e delle altre circostanze. Impose di più un altissimo silenzio, e particolarmente vietò sotto pena di scomunica *latae sententiae*, che alcuno non ardisse d'impugnare direttamente, o indirettamente l'Instituto, le costituzioni, o i decreti della suddetta Società, e che alcuno non procurasse, che in essi si facesse qualsivoglia mutazione. Lasciò però a chicchessia il diritto di poter significare e proporre solamente a se, e a' soli Romani Pontefici pro tempore o immediatamente, o per mezzo de' Legati, ovvero de' Nunzi della Sede Apostolica, qualunque cosa ei credesse che si dovesse aggiungere, togliere, o cambiare.

Ma tanto è lontano, che tutte queste cose bastassero ad acchetare i clamori e le querele contro la Società, che anzi sempre più per tutto il Mondo si sparsero molestissime contese sulla dottrina della Società, che moltissimi tacciarono come repugnante alla Fede ortodossa, e a' buoni costumi: s'accesero anche dissensioni domestiche ed esterne, e più frequenti divennero le accuse contro di essa intorno particolarmente all'eccessiva cupidigia de' beni terreni; dalle quali cose tutte trassero la loro origine sì que' disturbi a tutti abbastanza noti, che tanto dolore e tanta noja recarono alla Sede Apostolica; sì quelle risoluzioni che alcuni Principi presero contro la Società. Dal che ne avvenne, che la medesima Società essendo per impetrare dal Papa Paolo V. di fel. mem. nostro Predecessore una nuova conferma del suo Instituto, e de' suoi privilegj, fu costretta chiedergli, che volesse approvare, e con la sua autorità confermare alcuni decreti pubblicati nella quinta Congregazione generale, e a parola per parola trascritti nelle sue Lettere sotto il piombo, che sopra di ciò pubblicò il giorno avanti le None di Settembre dell'anno dell'Incarnazione del Signore 1606.: ne' quali decreti chiarissimamente si legge, che tanto le interne animosità e turbolenze de' Socj, quanto le querele e i lamenti degli esteri contro la Società avevano indotto i Socj adunati in congregazione a formare il seguente decreto: "Poiché la nostra Società, la quale è stata suscitata dal Signore per la propagazione della Fede, e pel vantaggio delle anime, siccome per mezzo de' ministerj proprj dell' Instituto, che sono le armi spirituali, essa potrà felicemente sotto lo stendardo della Croce conseguire il fine, che ha in mira, con utilità della Chiesa e con edificazione de' prossimi: così essa impedirebbe anche questi beni, e si esporrebbe a' grandissimi pericoli, se trattasse gli affari che sono secolareschi, e che appartengono alle cose politiche, e al governo dello Stato: perciò sapientissimamente è stato stabilito da' nostri maggiori, che militando noi per Iddio non c'imbarazziamo in quelle cose, che sono aliene dalla nostra professione. Essendo poi che particolarmente in questi tempi assai pericolosi e in molti luoghi, e appresso varj Principi (il conservare l'amore e la carità de' quali il P. Ignazio di santa memoria pensò, che facesse parte dell'ossequio, che a Dio si dee) forse per colpa, o per l'ambizione, o per l'indiscreto zelo d'alcuni ha cattivo nome; e per altra parte il buon odore di Cristo è necessario per far frutto; la Congregazione ha giudicato, che dobbiamo astenerci da ogni apparenza di male, e che, per quanto è possibile, si dee metter riparo alle querele anche provenienti da falsi sospetti. Perciò col presente decreto gravemente e severamente proibisce a tutti i nostri, che né pure invitati, o da qualsivoglia ragione allettati, si mescolino in questa sorta d'affari, e che per nessuna preghiera o persuasione deviino dall' Instituto. E inoltre raccomandò a' Padri Definitori di stabilire accuratamente e definire con quali più efficaci rimedj, se in qualche luogo sia necessario, si ponga assolutamente riparo a questo male".

Veramente con sommo dolore dell'animo nostro abbiamo osservato, che sì i suddetti, come moltre altri rimedj successivamente adoperati hanno mostrato di non avere, quasi punto di forza, e d'autorità per isvellere e dissipare tante e sì grandi turbolenze, accuse, e querele contro la spesse volte nominata Società, e che in ciò si sono inutilmente affaticati gli altri nostri

Predecessori Urbano VIII. Clemente IX. X. XI. e XII. Alessandro VII. e VIII. Innocenzo X. XI. XII. e XIII. e Benedetto XIV. i quali con moltissime utilissime Costituzione da loro pubblicate si sono sforzati di rendere alla Chiesa la desideratissima tranquillità, si riguardo a' negozi secolari da non esercitarsi da loro o fuori delle sagre Missioni, o per occasione delle medesime; come circa le gravissime discordie, e contese, non senza gran rovina delle anime, e ammirazione de' popoli, dalla Società arditamente eccitate contro gli Ordinari de' luoghi, gli Ordini regolari, i luoghi pii, e le comunità di qualsivoglia sorta nell'Europa, nell'Asia, e nell'America: come ancora sopra l'interpretazione e la pratica usata comunemente in alcuni luoghi di certi riti gentileschi, in vece di quelli, che sono dalla Chiesa nelle debite forme approvati: o sopra l'uso e l'interpretazione di quelle sentenze, che la Sede Apostolica ha meritamente proscritte come scandalose e nocive all'ottima disciplina de' costumi, o finalmente sopra altre cose di gravissimo momento, e sommamente necessarie per mantener sana e intatta la purità de' cristiani dogmi, e dalle quali non solo in questa nostra, ma ancora nella passata età sono derivati moltissimi danni e inconvenienti; sollevazioni cioè e tumulti in alcuni paesi cattolici; persecuzioni della Chiesa in certe provincie dell'Asia, e dell'Europa: finalmente grande amarezza ne è venuta a' nostri Predecessori, e tra questi a Papa Innocenzo XI. di pia memoria, il quale si vide, stretto dalla necessità di giugner a segno di proibire di ammetter più Novizj all'abito; sì a Papa Innocenzo XIII., che fu costretto di minacciare la medesima pena; e finalmente a Papa Benedetto XIV. di onorevol memoria, il quale giudicò di dover decretare la visita delle Case, e de' Collegj esistenti ne' dominj del nostro carissimo figlio in Cristo il Fedelissimo Re di Portogallo e d'Algarbi; senza che poi sia venuto né alleviamento alla Sede Apostolica, né ajuto alla Società, né bene alcuno alla cristiana Repubblica dalle ultime Lettere Apostoliche estorte piuttosto (per usar l'espressione adoperata dal nostro Predecessore Gregorio X. nel sovraccitato Concilio ecumenico di Lione) che impetrate dall'immediato nostro Predecessore Papa Clemente XIII. di fel., mem., nelle quali grandemente si loda, e nuovamente s'approva l'Istituto della Compagnia di Gesù.

Dopo tante e sì grandi procelle e fierissime burrasche ogni persona dabbene sperava, che rilucerebbe una volta finalmente quel desideratissimo giorno, che avrebbe recata una tranquillità, e una pace pienissima. Ma governando la Cattedra di Pietro l'istesso Clemente XIII. nostro Predecessore, sopravvennero tempi molto più difficili, e turbolenti. Conciossiaché crescendo ogni giorno più i clamori e le querele contro la suddetta Società, anzi essendo nati in alcuni luoghi sedizioni pericolosissime, tumulti, discordie, e scandali, che, indebolito, anzi rotto affatto il vincolo della cristiana carità, accesero grandemente gli animi de' Fedeli a partiti, a odj, e a inimicizie, si vide la cosa ridotta a tal rischio, e a pericolo tale, che que' medesimi, l'antica pietà e liberalità de' quali verso la Società, ricevuta come per diritto ereditario da' loro maggiori è sommamente lodata da quasi tutte le lingue, cioè i nostri carissimi figliuoli in Cristo i Re di Francia, di Spagna, di Portogallo, e delle due Sicilie furono assolutamente costretti di licenziare i Socj, e di scacciarli da' loro regni, dominj, e provincie, giudicando, che a tanti mali restasse questo unico estremo rimedio, e onninamente necessario per impedire, che i popoli cristiani nello stesso seno della santa Madre Chiesa s'irritassero, si provocassero, si lacerassero scambievolmente.

Giudicando poi i suddetti nostri carissimi figliuoli in Cristo, che questo rimedio non poteva essere a sufficienza stabile, né adatto a riconciliar tutto il Mondo cristiano, se la stessa Società non s'estinguesse affatto, e del tutto non si sopprimesse; perciò essi esposero al mentovato nostro Predecessore Papa Clemente XIII. le premure loro, e la loro volontà, e con l'autorità, che avevano, e con le suppliche tutti d'accordo e insieme uniti istantemente richiesero che per questo mezzo della soppressione della Compagnia prudentissimamente provvedesse alla perpetua sicurezza de' loro sudditi, e al bene di tutta la Chiesa di Cristo. Ma la inaspettata morte del medesimo Pontefice impedì il corso e l'esito dell'affare. Quindi essendo stati noi, per disposizione della divina clemenza collocati sulla medesima Cattedra di Pietro, ci furon subito

presentate le stesse suppliche, istanze, e premure, a cui molti Vescovi, e altri Personaggi per la dignità, per la dottrina, per la religione ragguardevolissimi aggiunsero le premure loro, e il lor sentimento.

Ma noi per prendere in un affare sì grave, e di tanta importanza una risoluzione del tutto sicura, giudicammo che c'era necessario molto tempo, non solo per poter diligentemente cercare, più maturamente esaminare, e prudentissimamente deliberare; ma eziandio per chiedere con molti gemiti e con preghiere continue al Padre de' lumi ajuto, e soccorso singolare: nel che abbiamo anche procurato d'esser più volte appresso Iddio ajutati dalle orazioni e dalle opere di pietà di tutti i Fedeli. Abbiám voluto tra l'altre cose investigare su qual fondamento s'appoggi quella opinione appresso moltissimi divulgata, che la Religione cioè de' chierici della Compagnia di Gesù sia stata in certo modo solennemente approvata e confermata dal Concilio di Trento; e abbiamo trovato, che null'altro di essa fu fatto nel suddetto Concilio, se non eccettuarla da quel generale decreto, con cui si stabilisce intorno agli altri Ordini regolari, che finito il tempo del Noviziato, que' Novizj, che saranno trovati idonei, s'ammettano alla professione, o si mandino fuori del monasterio. Laonde il medesimo santo Sinodo (*sess. 25. c. 16. de Regular.*) dichiarò, che non intendeva d'innovar cosa alcuna, o di proibire, che la mentovata religione de' Chierici della Compagnia di Gesù non potesse, secondo il suo pio Istituto approvato dalla S. Sede Apostolica, servire a Dio, e alla sua Chiesa.

Dopo aver adunque adoperati tanti e sì necessarj mezzi, Noi ajutati, siccome confidiamo, dall'assistenza e dall'ispirazione del divino Spirito, e mossi altresì dalla necessità del nostro dovere, che strettissimamente ci obbliga a conciliare, per quanto le nostre forze comportano, a fomentare, e fortificare la quiete e la tranquillità della cristiana Repubblica, e a togliere affatto di mezzo quelle cose, che alla medesima esser possono comeccchia di danno: e avendo inoltre considerato, che la suddetta Compagnia di Gesù non è più atta a produrre que' copiosissimi e abbondantissimi frutti, e que' vantaggi, pe' quali essa fu già istituita, e da tanti nostri Predecessori approvata, e ornata di moltissimi privilegj, e che anzi appena, o in nessun modo è possibile, che, sussistendo essa, si renda alla Chiesa una vera e lunga pace, perciò indotti da questi gravissimi motivi, e stretti da altre ragioni, che e le leggi della prudenza, e l'ottimo regolamento della Chiesa universale ci somministrano, e che noi serbiamo altamente riposte nel nostro petto, insistendo sulle pedate de' nostri medesimi Predecessori, e particolarmente del mentovato Gregorio X. nel generale Concilio di Lione; giacchè ora pure si tratta di una Società, che per ragione sì del suo Istituto, come ancora de' suoi privilegj, è del numero degli Ordini mendicanti, con matura deliberazione, per certa scienza, e con la pienezza dell'Apostolica podestà estinguiamo e sopprimiamo la spesse volte mentovata Società: togliamo e abroghiamo tutti, e ciascuno de' suoi ufizj, ministerj, amministrazioni, Case, Scuole, Collegj, Ospizj, Grancie, e qualunque luogo esistente in qualsivoglia provincia, regno, e dominio, e in qualsisia modo alla medesima appartenenti: i suoi statuti, usi, consuetudini, decreti, costituzioni convalidate eziandio con giuramento, con conferma apostolica, o in qualsivoglia altro modo: tutti altresì e ciascuno de' privilegj, e indulti generali, o speciali, il tenor de' quali, come se a parola per parola fosse quì inserito, e ancorchè sieno concepiti con qualunque formola, clausola irritante, e con qualsivoglia vincolo, e decreto, vogliamo che si abbia quì per pienamente e sufficientemente espresso. E perciò dichiariamo, che rimane cassata in perpetuo, e intermente estinta ogni e qualunque autorità del Preposito generale, de' Provinciali, de' Visitatori, e di qualsivoglia altro Superiore della detta Società sì nelle cose spirituali come nelle temporali; e la medesima giurisdizione e autorità totalmente e in ogni maniera trasferiamo negli Ordinarj de' luoghi, giusta il modo, i casi, e le persone, e sotto quelle condizioni, che spiegheremo in appresso; proibendo, come di fatto colle presenti proibiamo, che nessuno più sia ricevuto in detta Società, né ammesso all'abito e al Noviziato: quelli poi, che finora sono stati ricevuti, non possano in alcun modo essere ammessi alla professione de' voti semplici o solenni, sotto pena della nullità dell'ammissione e della professione, e sotto altre pene a nostro arbitrio. Anzi



vogliamo, comandiamo, e ordiniamo, che quelli, che attualmente fanno il Noviziato, sieno subito, immantinente, immediatamente, ed effettivamente licenziati; e similmente proibiamo a quelli, che hanno fatta la professione de'voti semplici, e non hanno ancor ricevuto alcun Ordine sagro, il poter essere promossi agl'istessi Ordini maggiori col pretesto, o titolo della professione già fatta nella società, o de'privilegj contro i decreti del Concilio di Trento alla medesima Società conceduti.

Ma poiché tali sono le nostre mire, che siccome desideriamo di provvedere a'vantaggi della Chiesa, e alla tranquillità de'popoli; così procuriamo di recare qualche consolazione e ajuto a ciascun individuo, o Socio della stessa religione, le particolari persone della quale con paterno affetto amiamo nel Signore, acciochè liberi da tutte le contese, le discordie, ed affanni, onde sono stati finora travagliati, possano con maggior frutto coltivare la vigna del Signore, e più abbondevolmente giovare alla salute delle anime; perciò decretiamo, e stabiliamo, che i Socj professi de'soli voti semplici, e non ammessi ancora agli Ordini sagri, dentro uno spazio di tempo sufficiente per trovare qualche impiego, o ufizio o benevolo ricevitore, qual tempo dovrà prefiggersi dagli Ordinarj de'luoghi, né dovrà esser più lungo d'un anno, contando dalla data di queste nostre lettere, dentro questo spazio, dico, debbano assolutamente uscire dalle Case, e da'Collegj della medesima Società, sciolti affatto da ogni vincolo de'voti semplici, per appigliarsi a quel genere di vita, che giudicheranno nel Signore meglio convenirsi alla vocazione, alle forze, e alla coscienza di ciascheduno: perocchè questi tali, anche secondo i privilegj della Società potevano esser licenziati dalla medesima, senz'altra causa, che quella, che i Superiori credessero più conforme alla prudenza, e alle circostanze, senza premetter citazione, senza fare atti, senz'osservare ordine giudiziale di sorta alcuna.

A tutti i Socj poi promossi agli Ordini sacri diamo licenza e facoltà di lasciare le medesime Case e Collegj, o per passare a qualch'Ordine regolare approvato dalla Sede Apostolica, dove avranno da fare il Noviziato per tutto il tempo prescritto dal Concilio di Trento, se nella società avran fatta la professione de'soli voti semplici, se poi v'avran fatta anche quella de'voti solenni, allora staranno nel noviziato per soli sei interi mesi, dando noi a loro sopra di ciò una benigna dispensa, o per rimanere nel secolo come Preti e Chierici secolari sotto l'assoluta e totale obbedienza degli Ordinarj de'luoghi, nella diocesi de'quali essi fisseranno il lor domicilio; ordinando di più, che a quelli, che in tal modo rimarranno nel secolo, s'asigni, finattantochè non sieno altronde provvisti, uno stipendio sulle rendite della Casa, o del Collegio, ove prima dimoravano, avuto però riguardo sì alle rendite, che a'pesi al medesimo annessi.

Que'Professi poi già costituiti negli Ordini sacri, i quali o pel timore di non avere, per la mancanza, o per per la scarsezza della congrua, un'abbastanza convenevole sustentazione, o per non avere dove procacciarsi domicilio, o per l'avanzata età, o per malattia, e per altro giusto e grave motivo, non crederanno a propositito di abbandonare le Case, o i Collegj della Società, vi potran rimanere, con questa legge però, che non abbiano amministrazione alcuna della suddetta Casa, o Collegio; che usino solamente veste da Chierici secolari; e che vivano in tutto e per tutto soggetti all'Ordinario di quel luogo, dove dimoreranno. Proibiamo poi assolutamente, che non surrogino altri in luogo di quelli, che mancheranno; che non acquistino nuova Casa, o qualsivoglia nuovo luogo, secondo i decreti del Concilio di Lione; inoltre che non possano alienare le Case, gli effetti, e i luoghi, che di presente hanno; che anzi, secondo il numero de'Socj, che rimarranno, si potranno unire in una, o più Case, acciocchè quelle, che resteran vote, si possano convertire in usi pii, secondo ciò che a suo luogo e tempo si giudicherà giustamente e propriamente conforme a'sagri canoni, alla volontà de'Fondatori, all'accrescimento del culto divino, e alla pubblica utilità. Frattanto poi si destinerà qualcuno del Clero secolare, di prudenza dotato, e di buoni costumi, il quale presieda al regolamento delle suddette Case, cancellato affatto e soppresso il nome della Società.

Dichiariamo altresì, che in questa general soppressione della Società s'intendon compresi eziandio gl'individui della stessa Società di tutte le provincie, dalle quali sono già stati scacciati;

e perciò vogliamo che questi espulsi, ancorchè già promossi agli Ordini sacri, se non passeranno ad altr'Ordine Regolare, sieno issofatto ridotti allo stato di Chierici, e Preti secolari, e totalmente soggetti agli Ordinarj de'luoghi.

Gli Ordinarj de'luoghi, se in quelli, che dal regolare Instituto della Compagnia di Gesù saranno passati in virtù delle presenti nostre lettere allo stato di Preti secolari, riconosceranno quella virtù, dottrina, e integrità di costumi, che è necessaria, potranno a loro arbitrio dare ad essi o negare la facoltà di ascoltare le confessioni de'Fedeli, o di fare pubbliche sacre concioni al popolo, senza la qual licenza in iscritto nessun di loro ardirà di esercitare tali ufizj. I medesimi Vescovi però, o Ordinarj de'luoghi, non concederanno mai questa facoltà riguardo agli estranei a quelli che viveranno ne'Collegj, o nelle Case prima spettanti alla Società, a'quali perciò proibiamo in perpetuo l'amministrare il Sagramento della Penitenza agli Estranei, o il predicare, siccome in simil guisa lo proibì anche l'istesso nostro Predecessore Gregorio X. nel citato Concilio generale. Sopra di che incarichiamo la coscienza degl'istessi Vescovi, quali desideriamo, che si ricordino di quel severissimo conto, che sono per rendere a Dio delle pecore alla loro cura commesse, e di quel rigorosissimo giudizio, che il supremo Giudice de'vivi e de'morti minaccia a quei, che presiedono.

Vogliamo inoltre, che se taluno di quelli, che professavano l'Instituto della Società, eserciti l'ufizio d'instruire nelle lettere la gioventù, o faccia il Maestro in qualche Collegio, o Scuola, rimossi tutti dal regolamento, dall'amministrazione, e dal governo, a quelli soli si dia luogo e facoltà di continuare nell'ufizio d'insegnare, che danno qualche segno, onde si possa sperar bene delle loro fatiche; e purchè si facciano conoscere alieni da quelle dispute, e da que'capi di dottrina, che o per la lassità, o per la insussistenza loro produr sogliono e generare contese gravissime, e inconvenienti; nè mai s'ammettano a questo impiego d'insegnare, ovvero, se attualmente l'esercitano, si permetta che in esso s'adoperino quelli, che non sono per conservare, per quanto potranno, la quiete, e la pubblica tranquillità delle scuole.

Per quello poi che s'appartiene alle sagre Missioni, rispetto alle quali ancora vogliamo, che s'intenda tutto ciò, che dalla soppressione della Società, abbiamo disposto, ci riserviamo di stabilire que'mezzi, co'quali più facilmente e più sicuramente si possa ottenere, e procurare e la conversione degl'Infedeli, e la calma delle discordie.

Cassati poi e totalmente abrogati tutti i privilegj e statuti della spesse volte mentovata Società, dichiariamo che i Socj della medesima, usciti che saranno dalle Case, e da'Collegj della Società, e ridotti allo stato di Chierici secolari, sieno abili e idonei a ottenere secondo i decreti de'sagri canoni, e delle Apostoliche Costituzione qualunque Benefizio sì curato, che non curato, Ufizio, Dignità, Personato, e altri di simil sorta, a'quali tutti era loro, mentre stavano nella Compagnia, assolutamente chiuso l'adito secondo le Lettere del Papa Gregorio XIII, di fel. mem. in simil forma di Breve spedite sotto il dì 10. di Settembre del 1584. le quali cominciano: *Satis superque*. Permettiamo similmente a' medesimi, cosa che parimente era loro vietata, di ricevere la limosina per la celebrazione della Messa; e che possano godere di tutte quelle grazie, e di que'favori, di cui, come Chierici regolari della Compagnia di Gesù sarebbano per sempre stati privi. Deroghiamo altresì a tutte, e a ciascuna delle facoltà, che loro sieno state concesse dal Preposito generale, o dagli altri Superiori in virtù de'privilegj ottenuti da'Sommi Pontefici, cioè di leggere i libri degli Eretici, e gli altri proscritti, e condannati dalla Sede Apostolica; di non osservare i giorni di digiuno, o di non usare in essi i cibi di magro; di antiporre e posporre la recitazione delle Ore Canoniche, e altre di simil sorta, delle quali proibiamo loro severissimamente il poter servirsene in avvenire; essendo pensier nostro, e nostra volontà, ch'essi come Preti secolari adattino la loro maniera di vivere alla norma del Diritto comune.

Proibiamo, che, dopochè queste nostre presenti Lettere saranno state promulgate, e rendute note, nessuno ardisca di sospenderne l'esecuzione anche sotto colore, titolo, pretesto di qualsivoglia petizione, appellazione, ricorso, dichiarazione, o consultazione su'dubbj, che forse potessero nascere, e sotto qualunque altro pretesto previsto, o non previsto. Perocchè noi vogliamo, che la

soppressione, e cassazione di tutta la suddetta Società, e di tutti i suoi ufizj abbia fin da ora, e immediatamente il suo effetto nella forma, e nel modo da noi sopra espressi, sotto pena della scomunica maggiore da incorrersi issofatto, e riservata a noi, e a' Romani Pontefici pro tempore nostri Successori contro chiunque presumerà di apporre impedimento, ostacolo, o ritardo all'adempimento di queste nostre Lettere.

Ordiniamo altresì, e in virtù di santa ubbidienza comandiamo a tutte, e a ciascuna persona ecclesiastica, regolare, secolare di qualunque grado, dignità, qualità, e condizione, e segnatamente a quelli, che sono stati sinora ascritti alla Società, e annoverati tra Socj, che non ardiscano di difendere, impugnare, scrivere, o anche parlare di questa soppressione, e delle cause, e de' motivi della medesima, come né pure dell' Instituto, delle regole, e costituzioni, forma del governo della Società, o di altra cosa, che questo argomento appartenga, senza espressa licenza del Romano Pontefice; e in simil guisa sotto pena di scomunica riservata a noi, e a' nostri Successori pro tempore proibiamo a tutti, e a ciascuno, che non ardiscano per occasione di questa soppressione di trattare e provocare alcuno, e molto meno quelli, che furon Socj, con ingiurie, con litigj, con contumelie, o con altro genere di disprezzo, in voce, o in scritto, in segreto, o in pubblico.

Esortiamo tutti i Principi cristiani, che per quella forza, autorità, e potenza, che hanno, e che da Dio hanno ricevuta per la difesa, e per lo patrocinio della santa Romana Chiesa, e per quell'ossequio, e per quella venerazione, onde sono animati verso questa Sede Apostolica, impieghino l'opera loro, e le loro premure, acciocchè queste nostre Lettere ottengano il loro pienissimo effetto, anzi, conformandosi essi in tutto e per tutto a quanto in esse si contiene, faccian, e promulghino simili decreti, pe' quali s'impedisca onninamente, che, mentre questa nostra volontà si metterà in esecuzione, non si eccitino tra' Fedeli litigj, contese, e discordie.

Esortiamo finalmente tutti i Cristiani, e per le viscere del nostro Signor Gesù Cristo li preghiamo a ricordarsi, che tutti hanno il medesimo Maestro, che è ne' Cieli, tutti il medesimo Riparatore, da cui siamo stati a gran prezzo comprati; che tutti sono stati rigenerati nel lavacro dell'acqua per la parola della vita, e costituiti figliuoli di Dio, e coeredi di Cristo; nudriti col medesimo pascolo della dottrina cattolica, e della divina parola; che tutti finalmente sono un solo corpo in Cristo, e tutti scambievolmente membri l'uno dell'altro, e che perciò fa di mestieri, che tutti insieme legati col comun vincolo, della carità abbiano pace con tutti gli uomini, né abbiano con alcuno altro debito, se non quello d'amarsi scambievolmente, perocchè chi ama il prossimo ha adempita la legge; odiando sommamente i disgusti, le inimicizie, le contese, le insidie, e altre simili cose pensate, inventate, ed eccitate dall'antico nemico dell'uman genere per turbare la Chiesa di Dio, e per impedire l'eterna felicità de' Fedeli, sotto il fallacissimo titolo e pretesto di scuole, di opinioni, o anche di cristiana perfezione. Tutti finalmente con ogni lor possa si sforzino di procacciarsi quella vera e sincera sapienza, della quale ha scritto s. Giacomo (*cap. 3. Epist. Canon. v. 13.*) "Evvi alcun savio, e scienziato tra voi? Mostri le sue operazioni conducendo una vita buona con una sapienza piena di mansuetudine. Ma se avete ne' vostri cuori gelosia amara, e contenzioni, non vogliate gloriarvi, ed esser mentitori contro la verità. Perciocchè non è questa la Sapienza, che scende dall'alto, ma ella è una sapienza terrena, animalesca, diabolica. Conciossiachè dov'è invidia e contenzione, ivi è confusione, e ogni opera malvagia. Ma la Sapienza, che viene dall'alto, prima è pudica, poi pacifica, modesta, docile, che consente ad ogni bene, piena di misericordia, e di frutti buoni, essa non giudica, ed è senza emulazione. Ora il frutto della giustizia si semina in pace per coloro, che s'adoperano alla pace".

Decretiamo poi, che le presenti nostre Lettere, eziandio pel motivo che i Superiori, e gli altri Religiosi della spesse volte mentovata Società, e chiunque altro, che nelle cose premesse abbiano interesse, o in qualunque modo pretendano d'avervelo, non abbiano alle medesime acconsentito, né vi sieno stati chiamati, e ascoltati, che in nessun tempo per vizio di surrezione, orrezione, nullità, o invalidità, o per difetto della nostra intenzione, o qualsivoglia altro difetto

quantosiasi grande, impensato, e sostanziale, o anche pel motivo, che nelle cose premesse, o in alcuna di esse non sieno state osservate le solennità, e qualunque altra cosa da osservarsi, e da adempersi, o per qualunque altro capo risultante dal gius o da qualche consuetudine, eziandio contenuto nel corpo del gius, o per capo di lesione enorme, enormissima e totale, e per qualunque altro pretesto, occasione, o causa, anche quantosivoglia giusta ragionevole, e privilegiato, anche tale, che per la validità delle cose premesse si dovesse necessariamente esprimere, non possano essere notate, impugnate, ritrattate, richiamate in gius, o in controversia, o ridotte a' termini del gius, né si possa impetrare contro di esse il rimedio della restituzione in integrum, dell'aperizione oris, della riduzione alla via, e a' termini del gius, né qualunque altro rimedio di gius, di fatto, di grazia, o di giustizia, o essendo in qualunque modo concesso, o impetrato, nessuno se ne possa servire, né gli possa giovare in giudizio, o fuori; ma che le stesse presenti Lettere sempre in perpetuo sieno, e sieno per essere valide, stabili, ed efficaci, e sortiscano ed ottengano pienamente e interamente tutti i loro effetti, e che da tutti, e da ciascuno, a cui s'appartiene, e in qualunque maniera s'apparterrà in futuro, sieno inviolabilmente osservate.

E che così e non altrimenti in tutte le cose premesse, e in ciascuna di esse si debba in qualunque causa, e istanza giudicare e definire da qualunque Ordinario, e Delegato, anche dagli Uditori delle Cause del Palazzo Apostolico, e da' Cardinali della S.R.C., anche Legati a latere e Nunzi della Sede Apostolica, e dagli altri, che abbiano, o siano per avere qualunque autorità e podestà, togliendo ad essi, e a ciascun di loro la facoltà di altrimenti giudicare, o d'interpretare, e che sia irritato e nullo tutto ciò, che sopra di queste cose accada che da chicchesia, con qualsivoglia autorità scientemente o ignorantemente s'attenti.

Non ostante le Costituzioni, e Ordinazioni Apostoliche, pubblicate anche ne' Concilj generali, e, in quanto sia d'uopo, la nostra regola del non togliersi il gius acquistato, e così anche gli Statuti, e le consuetudini della spesse volte mentovata Società, e delle Case, Collegj, e Chiese della medesima, corroborate eziandio con giuramento, con confermazione Apostolica, o in qualsivoglia altro modo, i privilegj ancora, gl'indulti, e Lettere Apostoliche alla medesima Società, e a' di lei Superiori, Religiosi, e a qualunque persona sotto qualsivoglia tenore e forma, e con qualunque derogatoria delle derogatorie, e altri decreti anche irritanti, anche con simil *motu proprio*, anche concistorialmente, e in qualsivoglia modo altre volte concessi, confermati, e rinnovati. Alle quali cose tutte, e a ciascuna delle medesime, ancorchè per la loro sufficiente derogazione si dovesse delle medesime, e di tutto il tenor loro fare una menzione speciale, espressa, individua, e a parola per parola, e non colle clausole generali che importano lo stesso, o qualunque altra espressione si dovesse fare, o qualch'altra esquisita forma per questo si dovesse osservare, avendo per pienamente espresso e inserito nelle presenti il tenore di tutte e di ciascuna di queste cose, come se espressa ed inserita fosse a parola per parola, senz'aver lasciato nulla, e nella forma in esse tenuta e osservata, essendo esse per altro per rimanere nella sua forza per l'effetto delle cose premesse, specialmente ed espressamente deroghiamo, e a tutte le altre cose in contrario.

Vogliamo poi, che alle copie delle presenti Lettere, anche stampate, sottoscritte di mano di qualche pubblico Notajo, e munite del sigillo di qualche persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti in giudizio e fuori quella medesima fede appunto, che si presterebbe a queste stesse nostre, se fossero esibite e mostrate.

Dato in Roma appresso S. Maria Maggiore sotto l'Anello del Pescatore il dì 21. di Luglio del 1773. nell'anno quinto del nostro Pontificato.

A. Card. Negroni.

Romae ex Typographia Rev. Cam. Apostolicae 1773.